



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 4 luglio 2018
(OR. en)**

**2017/0348 (COD)
LEX 1817**

**PE-CONS 23/1/18
REV 1**

**PECHE 143
CODEC 648**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2016/1139 PER QUANTO RIGUARDA
I TASSI DI MORTALITÀ PER PESCA E I LIVELLI DI SALVAGUARDIA PER TALUNI
STOCK DI ARINGA NEL MAR BALTICO**

REGOLAMENTO (UE) 2018/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2018

**che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità
per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ Parere del 14 febbraio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2018.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico ("piano"). Il piano mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e, segnatamente, a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).
- (2) L'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1139 stabilisce gli stock ittici del Mar Baltico interessati, tra cui lo stock di aringa del Mare di Botnia e lo stock di aringa del Golfo di Botnia. Al fine di salvaguardare la piena capacità riproduttiva di tali stock, gli allegati I e II di detto regolamento stabiliscono una serie di valori di riferimento per la conservazione, tra cui tassi di mortalità per pesca e valori di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva.

¹ Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

- (3) Dalla valutazione scientifica realizzata nel 2017 dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è emerso che lo stock di aringa del Mare di Botnia e lo stock di aringa del Golfo di Botnia sono simili. Il CIEM li ha pertanto combinati in un unico stock, ha modificato i confini della relativa zona di distribuzione e ha effettuato una nuova stima dei tassi di mortalità per pesca corrispondenti all'MSY e dei relativi valori di riferimento per la conservazione. Ciò ha portato a una diversa definizione dello stock e a nuovi valori numerici rispetto a quelli di cui all'articolo 1 e agli allegati I e II del regolamento (UE) 2016/1139.
- (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139, qualora, sulla base di pareri scientifici, la Commissione ritenga che i valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell'allegato II dello stesso regolamento non esprimano più gli obiettivi del piano in modo corretto, tali valori possono essere presentati con urgenza al Parlamento europeo e al Consiglio per la loro revisione.
- (5) È opportuno modificare con urgenza l'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f), e gli allegati I e II del regolamento (UE) 2016/1139, al fine di garantire che le possibilità di pesca per gli stock interessati siano fissate in conformità di valori di riferimento per la conservazione aggiornati.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1139,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato:

1) l'articolo 1, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) aringa (*Clupea harengus*) nelle sottodivisioni CIEM 30-31 (aringa del Golfo di Botnia);";

b) la lettera f) è soppressa;

2) nell'allegato I, le voci relative allo stock di aringa del Mare di Botnia e allo stock di aringa del Golfo di Botnia sono sostituite dalla voce seguente:

"Aringa del Golfo di Botnia	0,15-0,21	0,21-0,21"
-----------------------------	-----------	------------

3) nell'allegato II, le voci relative allo stock di aringa del Mare di Botnia e allo stock di aringa del Golfo di Botnia sono sostituite dalla voce seguente:

"Aringa del Golfo di Botnia	283 180	202 272"
-----------------------------	---------	----------

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente